

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 marzo 2018, n. 47.

Recepimento dell'accordo sindacale per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per la valorizzazione a livello retributivo, delle peculiari condizioni di impiego.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, recante «Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252»;

Viste le disposizioni degli articoli 34, 35 e 37 del citato decreto legislativo n. 217 del 2005, che disciplinano il procedimento negoziale per l'emanazione di un decreto del Presidente della Repubblica relativo al personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ivi incluse le modalità di costituzione della delegazione di parte pubblica e della delegazione sindacale, tra le quali intercorre il procedimento negoziale;

Visto il decreto del Ministro per semplificazione e la pubblica amministrazione in data 3 agosto 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 209 del 7 settembre 2016, relativo alla individuazione della delegazione sindacale che partecipa alle trattative per la definizione dell'Accordo sindacale relativo al triennio 2016 - 2018 riguardante il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 novembre 2007, recante «Recepimento dell'accordo sindacale per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, relativo al quadriennio normativo 2006-2009 e al biennio economico 2006-2007»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008, recante «Recepimento dell'accordo sindacale integrativo per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 2010, n. 251, recante «Recepimento dell'accordo sindacale per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (biennio economico 2008-2009)»;

Visto l'accordo sindacale per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, relativo triennio economico 2016-2018, sottoscritto in data 8 febbraio 2018 e approvato dal Consiglio dei ministri il 22 febbraio 2018, che sarà recepito in decreto del Presidente della Repubblica;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 2017 n. 97, concernente «Disposizioni recanti modifiche al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, concernente le funzioni e i compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, concernente l'ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e altre norme per l'ottimizzazione delle funzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 febbraio 2018, con il quale sono state definite le modalità di utilizzazione dall'anno 2017 delle risorse del Fondo di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 29 maggio 2017 n. 97 al fine di valorizzare, a livello retributivo, le peculiari condizioni di impiego professionale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

Vista l'ipotesi di accordo sindacale per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per la valorizzazione a livello retributivo delle peculiari condizioni di impiego, sottoscritta, ai sensi delle richiamate disposizioni del decreto legislativo n. 217 del 2005, in data 27 febbraio 2018 dalla delegazione di parte pubblica e dalle seguenti organizzazioni sindacali, rappresentative sul piano nazionale: FNS CISL, UIL PA VV.F., FP CGIL VV.F., CONFSAL VV.F.; le organizzazioni sindacali **CO.NA.PO.** e USB PI VV.F. **non hanno sottoscritto la predetta ipotesi;** (Ndr: vedasi motivazioni e nota a verbale nelle ultime pagine)

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 16 marzo 2018, con la quale è stata approvata, ai sensi del citato articolo 37, comma 5, del decreto legislativo n. 217 del 2005, previa verifica delle compatibilità finanziarie ed in assenza delle osservazioni di cui al comma 3 del medesimo articolo 37, l'ipotesi di accordo sindacale per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per la valorizzazione a livello retributivo, delle peculiari condizioni di impiego;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'interno con il Ministro dell'economia e delle finanze;



Decreta:

Art. 1.

Ambito di applicazione e durata

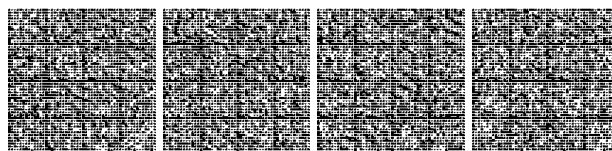
1. Ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, il presente decreto disciplina gli interventi di valorizzazione, a livello retributivo, delle peculiari condizioni di impiego del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, previsti dall'articolo 15 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97 e dal conseguente decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 febbraio 2018.

Art. 2.

Incremento dell'indennità di rischio

1. Le misure vigenti dell'indennità di rischio del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che espleta funzioni tecnico-operative, previste dall'articolo 4, comma 3, dell'accordo sindacale per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, relativo al triennio economico 2016-2018, sottoscritto in data 8 febbraio 2018 e approvato dal Consiglio dei ministri il 22 febbraio 2018, che sarà recepito in decreto del Presidente della Repubblica, sono incrementate degli importi mensili lordi di cui alla seguente tabella con le decorrenze in corrispondenza indicate:

Qualifiche dei ruoli del personale non direttivo e non dirigente che espleta funzioni tecnico-operative	Incrementi mensili lordi dal 1° ottobre 2017 (euro)
Vigile del fuoco	79,60
Vigile del fuoco qualificato	79,60
Vigile del fuoco esperto	79,60
Vigile del fuoco coordinatore	79,60
Vigile del fuoco coordinatore con scatto convenzionale	79,60
Capo squadra	79,60
Capo squadra esperto	79,60
Capo squadra esperto con scatto convenzionale	79,60
Capo reparto	79,60
Capo reparto esperto	79,60
Capo reparto esperto con scatto convenzionale	79,60
Vice ispettore antincendi	79,60
Ispettore antincendi	79,60
Ispettore antincendi esperto	79,60
Ispettore antincendi esperto con scatto convenzionale	79,60
Sostituto direttore antincendi	79,60
Sostituto direttore antincendi capo	79,60
Sostituto direttore antincendi capo esperto con scatto convenzionale	79,60
Vigile del fuoco qualificato AIB	79,60
Vigile del fuoco esperto AIB	79,60
Vigile del fuoco coordinatore AIB	79,60
Vigile del fuoco coordinatore AIB con scatto convenzionale	79,60
Capo squadra AIB	79,60
Capo reparto AIB	79,60
Capo reparto esperto AIB	79,60
Capo reparto esperto AIB con scatto convenzionale	79,60



Vice ispettore antincendi AIB	79,60
Ispettore antincendi AIB	79,60
Sostituto direttore antincendi AIB	79,60
Sostituto direttore antincendi capo AIB	79,60
Sostituto direttore antincendi Capo esperto AIB con scatto convenzionale	79,60

2. L'incremento di cui al comma 1 non è attribuito all'allievo vigile del fuoco sino ad avvenuta nomina a vigile del fuoco in prova.

3. Per effetto degli incrementi di cui al comma 1, le misure vigenti dell'indennità di rischio del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono rideterminate nei valori di cui alla seguente tabella con le decorrenze in corrispondenza indicate:

Qualifiche dei ruoli del personale non direttivo e non dirigente che espleta funzioni tecnico-operative	Nuove misure mensili dell'indennità di rischio dal 1° ottobre 2017 (euro)	Nuove misure mensili dell'indennità di rischio dal 1° gennaio 2018 (euro)
Vigile del fuoco	508,02	518,54
Vigile del fuoco qualificato	508,02	518,54
Vigile del fuoco esperto	508,02	518,54
Vigile del fuoco coordinatore	508,02	518,54
Vigile del fuoco coordinatore con scatto convenzionale	508,02	518,54
Capo squadra	588,09	600,57
Capo squadra esperto	588,09	600,57
Capo squadra esperto con scatto convenzionale	588,09	600,57
Capo reparto	617,53	630,74
Capo reparto esperto	617,53	630,74
Capo reparto esperto con scatto convenzionale	617,53	630,74
Vice ispettore antincendi	617,53	630,74
Ispettore antincendi	617,53	630,74
Ispettore antincendi esperto	617,53	630,74
Ispettore antincendi esperto con scatto convenzionale	673,81	688,40
Sostituto direttore antincendi	673,81	688,40
Sostituto direttore antincendi capo	720,97	736,71
Sostituto direttore antincendi capo esperto con scatto convenzionale	779,66	796,85
Vigile del fuoco qualificato AIB	508,02	518,54
Vigile del fuoco esperto AIB	508,02	518,54
Vigile del fuoco coordinatore AIB	508,02	518,54
Vigile del fuoco coordinatore AIB con scatto convenzionale	508,02	518,54
Capo squadra AIB	588,09	600,57
Capo reparto AIB	617,53	630,74
Capo reparto esperto AIB	617,53	630,74
Capo reparto esperto AIB con scatto convenzionale	617,53	630,74
Vice ispettore antincendi AIB	617,53	630,74
Ispettore antincendi AIB	617,53	630,74
Sostituto direttore antincendi AIB	673,81	688,40



Sostituto direttore antincendi capo AIB	720,97	736,71
Sostituto direttore antincendi capo esperto AIB con scatto convenzionale	779,66	796,85

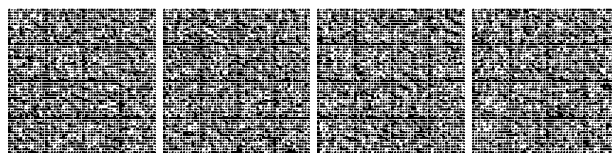
4. Le misure mensili di cui al comma 3 sono corrisposte per tredici mensilità, fermo restando quanto previsto al comma 2.

Art. 3.

Indennità mensile

1. Le misure vigenti dell'indennità mensile per il personale che espleta attività tecniche, amministrativo-contabili e tecnico-informatiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, previste dall'articolo 5, commi 3 e 5, dell'accordo sindacale per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, relativo al triennio economico 2016-2018, sottoscritto in data 8 febbraio 2018 e approvato dal Consiglio dei ministri il 22 febbraio 2018, che sarà recepito in decreto del Presidente della Repubblica, sono incrementate degli importi mensili lordi di cui alla seguente tabella con le decorrenze in corrispondenza indicate:

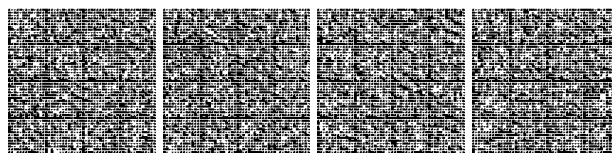
Qualifiche dei ruoli del personale non direttivo e non dirigente che espleta attività tecniche, amministrativo-contabili e tecnico-informatiche	Incrementi mensili lordi dal 1° ottobre 2017 (euro)	Incrementi mensili lordi dal 1° gennaio 2018 (euro)
Operatore	66,33	61,23
Operatore tecnico	66,33	61,23
Operatore professionale	66,33	61,23
Operatore esperto	66,33	61,23
Assistente	66,33	61,23
Assistente capo	66,33	61,23
Assistente capo con scatto convenzionale	66,33	61,23
Vice collaboratore tecnico-informatico	66,33	61,23
Collaboratore tecnico-informatico	66,33	61,23
Collaboratore tecnico-informatico esperto	66,33	61,23
Collaboratore tecnico-informatico esperto con scatto convenzionale	66,33	61,23
Sostituto direttore tecnico-informatico	66,33	61,23
Sostituto direttore tecnico-informatico capo	66,33	61,23
Sostituto direttore tecnico-informatico capo esperto con scatto convenzionale	66,33	61,23
Funzionario tecnico-informatico vice direttore	66,33	61,23
Funzionario tecnico-informatico direttore	66,33	61,23
Funzionario tecnico-informatico direttore-vicedirigente	66,33	61,23
Funzionario tecnico-informatico direttore-vicedirigente con scatto convenzionale	66,33	61,23
Vice collaboratore amministrativo-contabile	66,33	61,23
Collaboratore amministrativo-contabile	66,33	61,23
Collaboratore amministrativo-contabile esperto	66,33	61,23
Collaboratore amministrativo-contabile esperto con scatto convenzionale	66,33	61,23
Sostituto direttore amministrativo-contabile	66,33	61,23
Sostituto direttore amministrativo-contabile capo	66,33	61,23



Sostituto direttore amministrativo-contabile capo esperto con scatto convenzionale	66,33	61,23
Ispettore amministrativo R.E	66,33	61,23
Funzionario amministrativo-contabile vice direttore	66,33	61,23
Funzionario amministrativo-contabile direttore	66,33	61,23
Funzionario amministrativo-contabile direttore-vicedirigente	66,33	61,23
Funzionario amministrativo-contabile direttore-vicedirigente con scatto convenzionale	66,33	61,23

2. Per effetto degli incrementi di cui al comma 1, le misure vigenti dell'indennità mensile del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono rideterminate nei valori di cui alla seguente tabella con le decorrenze in corrispondenza indicate:

Qualifiche dei ruoli del personale non direttivo e non dirigente che espleta attività tecniche, amministrativo-contabili e tecnico-informatiche	Nuove misure mensili dell'indennità mensile dal 1° ottobre 2017 (euro)	Nuove misure mensili dell'indennità mensile dal 1° gennaio 2018 (euro)
Operatore	290,39	281,96
Operatore tecnico	290,39	281,96
Operatore professionale	321,93	313,04
Operatore esperto	321,93	313,04
Assistente	360,08	350,62
Assistente capo	360,08	350,62
Assistente capo con scatto convenzionale	360,08	350,62
Vice collaboratore tecnico-informatico	360,08	350,62
Collaboratore tecnico-informatico	360,08	350,62
Collaboratore tecnico-informatico esperto	420,34	409,98
Collaboratore tecnico-informatico esperto con scatto convenzionale	420,34	409,98
Sostituto direttore tecnico-informatico	420,34	409,98
Sostituto direttore tecnico-informatico capo	446,12	435,38
Sostituto direttore tecnico-informatico capo con scatto convenzionale	446,12	435,38
Funzionario tecnico-informatico vice direttore	420,34	409,98
Funzionario tecnico-informatico direttore	446,12	435,38
Funzionario tecnico-informatico direttore-vicedirigente	446,12	435,38
Funzionario tecnico-informatico direttore-vicedirigente con scatto convenzionale	446,12	435,38
Vice collaboratore amministrativo-contabile	360,08	350,62
Collaboratore amministrativo-contabile	360,08	350,62
Collaboratore amministrativo-contabile esperto	420,34	409,98
Collaboratore amministrativo-contabile esperto con scatto convenzionale	420,34	409,98
Sostituto direttore amministrativo-contabile	420,34	409,98
Sostituto direttore amministrativo-contabile capo	446,12	435,38
Sostituto direttore amministrativo-contabile capo esperto con scatto convenzionale	446,12	435,38
Ispettore amministrativo R.E	446,12	435,38



Funzionario amministrativo-contabile vice direttore	420,34	409,98
Funzionario amministrativo-contabile direttore	446,12	435,38
Funzionario amministrativo-contabile direttore-vice-direttore	446,12	435,38
Funzionario amministrativo-contabile direttore-vice-direttore con scatto convenzionale	446,12	435,38

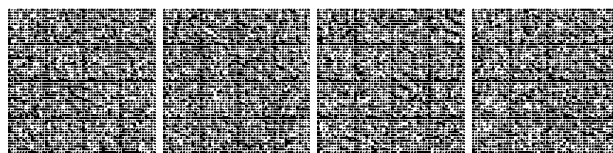
3. Le misure mensili di cui al comma 2 sono corrisposte per dodici mensilità per l'anno 2017 e per tredici mensilità a decorrere dall'anno 2018.

Art. 4.

Assegno di specificità

1. A decorrere dal 1° ottobre 2017 al personale di cui all'articolo 1 è attribuito un assegno di specificità in ragione del ruolo, del grado di responsabilità e dell'anzianità di servizio maturata a decorrere dalla data di immissione nei ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, secondo le misure previste nella tabella di seguito riportata:

Qualifiche dei ruoli del personale non direttivo e non dirigente	Personale con anzianità di servizio pari o maggiore di 14 anni Incrementi mensili lordi dal 1° ottobre 2017 (euro)	Personale con anzianità di servizio pari o maggiore di 22 anni Incrementi mensili lordi dal 1° ottobre 2017 (euro)	Personale con anzianità di servizio pari o maggiore di 28 anni Incrementi mensili lordi dal 1° ottobre 2017 (euro)
Sostituto direttore antincendi capo esperto	109,85	167,38	208,71
Sostituto direttore antincendi capo	96,92	147,69	184,15
Sostituto direttore antincendi	90,46	137,85	171,88
Ispettore antincendi esperto con scatto convenzionale	90,46	137,85	171,88
Ispettore antincendi esperto	84,00	128,00	159,60
Ispettore antincendi	84,00	128,00	159,60
Vice ispettore antincendi	84,00	128,00	159,60
Sostituto direttore antincendi capo esperto AIB	109,85	167,38	208,71
Sostituto direttore antincendi capo AIB	96,92	147,69	184,15
Sostituto direttore antincendi AIB	90,46	137,85	171,88
Ispettore antincendi AIB	84,00	128,00	159,60
Vice ispettore antincendi AIB	84,00	128,00	159,60
Capo reparto esperto con scatto convenzionale	84,00	128,00	159,60
Capo reparto esperto	84,00	128,00	159,60
Capo reparto	84,00	128,00	159,60
Capo squadra esperto con scatto convenzionale	77,54	118,15	147,32
Capo squadra esperto	77,54	118,15	147,32
Capo squadra	77,54	118,15	147,32



Capo reparto esperto AIB con scatto convenzionale	84,00	128,00	159,60
Capo reparto esperto AIB	84,00	128,00	159,60
Capo reparto AIB	84,00	128,00	159,60
Capo squadra AIB	77,54	118,15	147,32
Vigile del fuoco coordinatore con scatto convenzionale	64,62	98,46	122,77
Vigile del fuoco coordinatore	64,62	98,46	122,77
Vigile del fuoco esperto	64,62	98,46	122,77
Vigile del fuoco qualificato	58,15	88,61	110,49
Vigile del fuoco	58,15	88,61	110,49
Vigile del fuoco coordinatore AIB con scatto convenzionale	64,62	98,46	122,77
Vigile del fuoco coordinatore AIB	64,62	98,46	122,77
Vigile del fuoco esperto AIB	64,62	98,46	122,77
Vigile del fuoco qualificato AIB	58,15	88,61	110,49
Funzionario amministrativo-contabile direttore-vicedirigente con scatto convenzionale	48,46	73,85	92,08
Funzionario amministrativo-contabile direttore-vicedirigente	48,46	73,85	92,08
Funzionario amministrativo-contabile direttore	48,46	73,85	92,08
Funzionario amministrativo-contabile vice direttore	42,00	64,00	79,80
Funzionario tecnico-informatico direttore-vicedirigente con scatto convenzionale	48,46	73,85	92,08
Funzionario tecnico-informatico direttore-vicedirigente	48,46	73,85	92,08
Funzionario tecnico-informatico direttore	48,46	73,85	92,08
Funzionario tecnico-informatico vice direttore	42,00	64,00	79,80
Sostituto direttore amministrativo-contabile capo esperto con scatto convenzionale	48,46	73,85	92,08
Sostituto direttore amministrativo-contabile capo	42,00	64,00	79,80



Sostituto direttore amministrativo-contabile	42,00	64,00	79,80
Collaboratore amministrativo-contabile esperto con scatto convenzionale	42,00	64,00	79,80
Collaboratore amministrativo-contabile esperto	42,00	64,00	79,80
Collaboratore amministrativo-contabile	42,00	64,00	79,80
Vice collaboratore amministrativo-contabile	38,77	59,08	73,66
Sostituto direttore tecnico-informatico capo esperto con scatto convenzionale	48,46	73,85	92,08
Sostituto direttore tecnico-informatico capo	42,00	64,00	79,80
Sostituto direttore tecnico-informatico	42,00	64,00	79,80
Collaboratore tecnico-informatico esperto con scatto convenzionale	42,00	64,00	79,80
Collaboratore tecnico-informatico esperto	42,00	64,00	79,80
Collaboratore tecnico-informatico	42,00	64,00	79,80
Vice collaboratore tecnico-informatico	38,77	59,08	73,66
Assistente capo con scatto convenzionale	38,77	59,08	73,66
Assistente capo	38,77	59,08	73,66
Assistente	38,77	59,08	73,66
Operatore esperto	32,31	49,23	61,38
Operatore professionale	32,31	49,23	61,38
Operatore tecnico	29,08	44,31	55,25
Operatore	29,08	44,31	55,25

2. Ai sensi dell'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, il personale dei ruoli speciali antincendio boschivo (AIB) mantiene l'anzianità di servizio maturata nel Corpo forestale dello Stato anche ai fini dell'attribuzione dell'assegno di cui al comma 1, in relazione alla continuità delle funzioni svolte nelle posizioni di provenienza e di assegnazione successiva al transito.

3. Le misure mensili di cui al comma 1 sono corrisposte per tredici mensilità.

4. Le misure di cui al comma 1 non sono cumulabili, si aggiungono alla retribuzione individuale di anzianità, ove spettante, e non rientrano nella base contributiva di cui all'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032 ai fini della determinazione dell'indennità di buonuscita.

Art. 5.

Incremento della retribuzione accessoria per l'anno 2017

1. In ragione dell'impegno profuso in contesti emergenziali dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco nell'anno 2017, le risorse di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 febbraio 2018 confluiscono, per l'importo di € 37.257.326, nel fondo di amministrazione di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 2010, n. 251 per essere destinate alla corresponsione di un elemento retributivo accessorio *una tantum* al personale di cui all'articolo 1 pari ad € 72,14 per dodici mensilità, lordo dipendente. Per il personale che espleta attività tecniche, amministrativo-contabili e tecnico-informatiche la misura di tale istituto retributivo è pari a € 36,07 per dodici mensilità, lordo dipendente.



Art. 6.

Fondo di amministrazione

1. Il fondo di amministrazione di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 2010, n. 251 è annualmente incrementato a decorrere dall'anno 2018 dalle risorse, indicate nell'allegato 1 al presente decreto, che residuano a seguito dell'applicazione dei miglioramenti retributivi previsti dal presente decreto.

Art. 7.

Personale dei ruoli speciali antincendio boschivo

1. Per il personale appartenente ai ruoli speciali antincendio boschivo (AIB) a esaurimento, l'assegno *ad personam* di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), numero 2), ultimo periodo, della legge 7 agosto 2015, n. 124 viene riassorbito, sino a concorrenza, dai miglioramenti economici di cui al presente decreto.

Art. 8.

Disposizioni finanziarie

1. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del presente accordo, pari ad € 143.195.529 per l'anno 2018 e ad € 85.233.387 a decorrere dall'anno 2019 si provvede:

a) quanto ad € 57.962.142 per l'anno 2018, mediante corrispondente utilizzo delle disponibilità in conto residui relative all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato;

b) quanto ad € 85.233.387 a decorrere dall'anno 2018, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 marzo 2018

MATTARELLA

GENTILONI SILVERI, *Presidente del Consiglio dei ministri*
MADIA, *Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione*
MINNITI, *Ministro dell'interno*
PADOAN, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Visto, il Guardasigilli: ORLANDO

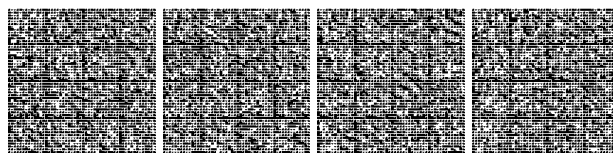
Registrato alla Corte dei conti il 17 aprile 2018

Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri, reg.ne succ. n. 800

ALLEGATO 1

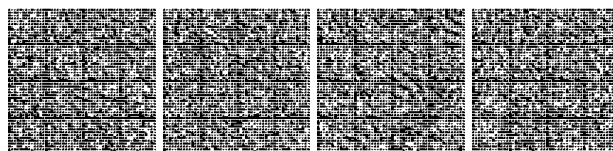
Risorse destinate, ai sensi dell'articolo 6, ad incrementare il fondo di amministrazione di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 2010, n. 251.

Esercizio finanziario	Incrementi del fondo di amministrazione del personale non direttivo e non dirigente (euro)
2018	2.060.968
2019	1.072.023
2020	1.027.275
2021	660.336
2022	376.809
2023	920
2024	425.137



2025	821.431
2026	787.064
2027	867.612
a decorrere dal 2028	683.963

**di seguito nota a verbale
CONAPO e motivazini**





CONAPO

SINDACATO AUTONOMO VIGILI DEL FUOCO

"nella nostra autonomia la Vostra sicurezza"

Segreteria Generale

e-mail: nazionale@conapo.it

sito internet www.conapo.it

NOTA A VERBALE

IPOTESI DI ACCORDO SINDACALE PER IL PERSONALE NON DIRETTIVO E NON DIRIGENTE DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO PER LA VALORIZZAZIONE, A LIVELLO RETRIBUTIVO, DELLE PERCULIARI CONDIZIONI DI IMPIEGO (art. 15 del D.Lgs n. 97/2017)

In premessa il CONAPO intende ringraziare il governo per lo stanziamento dei 103 milioni di euro di cui all' art. 15 del D.Lgs n. 97/2017, dei quali 87 milioni sono destinati agli aumenti aggiuntivi al contratto di lavoro di cui si discute in data odierna.

Un fatto senza precedenti, di cui non esitiamo a riconoscerne i meriti, ma come sindacato dei Vigili del Fuoco abbiamo il dovere di far notare che lo stanziamento, che non è sufficiente a recuperare nemmeno il 25% del divario retributivo con gli altri Corpi, viene per giunta, **mal distribuito**.

Pertanto il CONAPO non firma la presente ipotesi di accordo sindacale per le motivazioni del dissenso già comunicate in tutte le precedenti riunioni e formalizzate anche nella nota CONAPO prot. n. 025/18 datata 06/02/2018 (che qui si ripropone allegata). In particolare il CONAPO contesta il presente accordo sindacale nella parte in cui utilizza i fondi di cui all'art. 15 del D.Lgs n. 97/2017 (destinati per legge alla valorizzazione della componente operativa), per elargire aumenti retributivi cospicui per il personale amministrativo contabile (normali impiegati pubblici non in divisa, non sottopagati e non peculiari rispetto agli omologhi impiegati del ministero dell'interno), sottraendoli dalle risorse per personale in divisa dei Vigili del Fuoco (che continuerà quindi a restare sottopagato rispetto agli altri corpi).

E' una ingiustizia che chi veste una divisa, chi rischia la vita e chi ha qualifiche di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza non merita, mentre in questo accordo è avvenuto l'inverosimile, addirittura alcuni impiegati percepiranno aumenti in alcuni casi anche superiori a buona parte dei vigili del fuoco in divisa, un vero e proprio schiaffo !

Il CONAPO contesta quindi gli artt. 2 (indennità di rischio del personale in divisa) e 3 (indennità mensile degli impiegati) in quanto, anche a voler ammettere (ma così non è) un obbligo normativo in tal senso, non vi è proporzione alcuna tra indennità rischio e la indennità mensile, calcolata all' 80% dell'indennità di rischio (rischio della vita ndr), mentre poteva essere anche al 5% (essendo aumento extra che gli altri impiegati pubblici non percepiscono).

E il CONAPO contesta anche l'art. 4 (assegno di specificità), che ha importi molto inferiori rispetto all' assegno di funzione delle forze di polizia e forze armate, che non è utile ai fini della buonuscita (mentre lo è negli altri corpi). Non sono state accolte nemmeno le nostre richieste di riconoscere i periodi di servizio precedentemente svolti in altri corpi e il servizio di leva (compreso quello nei Vigili del Fuoco), tutte

previsioni esistenti invece nelle forze di polizia. Ma vi è di più, se si chiama "assegno di specificità" è proprio in applicazione della specificità lavorativa descritta all' art. 19 della legge 183/2010 (*peculiarità dei compiti, degli obblighi e delle limitazioni personali, previsti da leggi e regolamenti, per le funzioni di tutela delle istituzioni democratiche e di difesa dell'ordine e della sicurezza interna ed esterna, nonché per i peculiari requisiti di efficienza operativa richiesti e i correlati impieghi in attività usuranti*) , pertanto come si fa a firmare questo accordo che prevede zero euro di assegno di specificità ai 12 mila Vigili del Fuoco in divisa (che rischiano la vita) sotto i 14 anni e riconosce aumenti a impiegati (non peculiari) sopra i 14 anni di servizio che culminano nei 92 euro al mese dopo i 28 anni di servizio (dietro una scrivania) ?

Massimo rispetto per gli impiegati, ai quali va giustamente garantito il normale aumento contrattuale (che il CONAPO ha anche firmato lo scorso 8 febbraio) ma non si può condividere **con la firma** questo affronto gravissimo a chi rischia la vita, a chi ha salvato vite ai terremoti e nelle emergenze o a Rigopiano, e che ora vedrà aumenti inferiori gli impiegati.

Diverso è invece il caso in cui dovesse prevedersi (come chiede il CONAPO) un ruolo tecnico identico al ruolo tecnico in polizia (con le dovute peculiarità, dalla divisa alle limitazioni nel servizio, ai requisiti richiesti), ove far confluire "solo" il personale VF non più completamente idoneo ai servizi operativi ed il personale tecnico e informatico, e quindi in tal caso giustificante la corresponsione di aumenti retributivi extra legati e correlati al grado di specificità lavorativa.

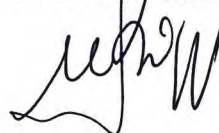
COSA SI POTEVA E DOVEVA FARE: Dai nostri nuovi calcoli (eseguiti dopo la rimodulazione da 25 a 22 anni dello scatto dell' assegno funzionale), con la firma di questo accordo vengono destinati 5,5 milioni lordo stato (3,95 milioni lordo dipendente) per gli aumenti extra contratto agli impiegati. Con la medesima cifra si poteva e doveva invece essere riconoscenti a chi rischia la vita sottopagato. Si potevano prevedere 32 euro al mese per i VF da zero a 14 anni di servizio. Oppure 41 euro al mese se lo scatto parte dai 5 sino ai 14 anni di servizio. Oppure 62 euro al mese se lo scatto parte dai 7 sino ai 14 anni di servizio. Oppure 42 euro al mese aggiuntivi per lo scatto dai 14 ai 22 anni di servizio. Oppure 70 euro al mese oltre i 28 anni di servizio. Oppure il mix di 30 euro al mese per l'istituzione dello scatto da 7 sino a 14 anni insieme a rendere utile l'assegno di specificità (per tutti) anche ai fini della buonuscita. Oppure si potevano riconoscere tutti i periodi prestati negli altri corpi e il periodo di leva, compreso quello nei VVF, (come avviene già negli altri corpi) oltre a rendere l'assegno utile alla buonuscita (come avviene già negli altri corpi).

Questa contraddizione è un vero e proprio affronto ai Vigili del Fuoco in divisa ! Aumenti retributivi della specificità lavorativa a impiegati (alcuni addirittura assunti senza concorso dalle liste speciali degli invalidi e quindi a dimostrazione che non si tratta di ruoli peculiari) e zero assegno di specificità a 12 mila vigili del fuoco operativi, una vergogna !

Aggiungiamo in allegato i contenuti la nota CONAPO prot. n. 025/18 datata 06/02/2018 (quale parte integrante della presente nota a verbale) a ulteriore chiarimento.

Roma, 27 Febbraio 2018

Il Segretario Generale
CONAPO Sindacato Autonomo VVF
I.A. Antonio Brizzi





CONAPO

SINDACATO AUTONOMO VIGILI DEL FUOCO

"nella nostra autonomia la Vostra sicurezza"

Segreteria Generale

Vico del Fiore, 21/23 - 54011 - Aulla (MS)
Tel. 0187-421814 - Fax 06-98380115
Cell. 329-0692863
e-mail: nazionale@conapo.it
sito internet www.conapo.it

Roma, 6 Febbraio 2018

Prot. n. 025/18

Al Ministro per la Semplificazione e Pubblica Amministrazione
On. Maria Anna MADIA

Al Ministro dell' Interno
On. Marco MINNITI

Al Ministro dell'Economia e delle Finanze
Prof. Pier Carlo PADOAN

Al Sottosegretario di Stato per la Funzione Pubblica
On. Angelo RUGHETTI

Al Sottosegretario di Stato per l' Interno
On. Gianpiero BOCCI

Al Sottosegretario di Stato per l'Economia e Finanze
On. Pier Carlo BARETTA

Al Capo del Dipartimento della Funzione Pubblica
Cons. Pia MARCONI

Al Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco
del Soccorso Pubblico e Difesa Civile
Prefetto Bruno FRATTASI

Al Capo Ufficio per le Relazioni Sindacali
Presso il Dipartimento della Funzione Pubblica
Dott. Valerio TALAMO

e, p.c. Al Presidente della Repubblica Italiana
Prof. Sergio MATTARELLA

Al Presidente del Consiglio dei Ministri
On. Paolo GENTILONI SILVERI

All' Ispettore Generale Capo
Ispettorato Generale per gli Ordinamenti del Personale
e l'analisi dei costi del Lavoro Pubblico
Ministero dell' Economia e Finanze – Ragioneria Gen. Stato
Dott. Pasqualino CASTALDI

Al Presidente della Sezione Centrale di Controllo di Legittimità
sugli Atti del Governo e delle Amministrazioni dello Stato
presso la Corte dei Conti
Dott. Raffaele DAINELLI

Oggetto: Trattativa per il rinnovo del contratto (procedimento negoziale) Vigili del Fuoco.
Illegittimità della separata "ipotesi di accordo sindacale per il personale NON direttivo e NON dirigente del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco per la valorizzazione a livello retributivo, delle peculiari condizioni di impiego", laddove attribuisce aumenti retributivi a figure professionali (impiegati) in violazione dell'art. 15 del D.Lgs n. 97/2017, mantenendo sottopagato il personale in divisa.

Solo venerdì 2 febbraio u.s. il Dipartimento della Funzione Pubblica ha trasmesso alle organizzazioni sindacali aventi titolo alla procedura negoziale, l'**ipotesi di accordo sindacale (di seguito bozza di accordo)**, in oggetto (**allegato 1**).

Tale **bozza di accordo** (separata dal rinnovo del contratto di lavoro ma di cui viene richiesta dalla parte pubblica discussione e sottoscrizione in concomitanza al contratto di lavoro) da attuazione a quanto previsto con il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97 , laddove, in ragione del significativo ampliamento delle funzioni e dei compiti, nonché delle connesse responsabilità del personale del Corpo, all'**ARTICOLO 15 è stato istituito un "FONDO per L'OPERATIVITA' del SOCCORSO PUBBLICO" destinato a DARE un riconoscimento economico al personale dei Vigili del Fuoco impiegato in ATTIVITÀ OPERATIVE**, oltre a finanziare ulteriori interventi di riordino delle carriere. Il fondo (che fatta salva la quota da destinare al finanziamento di ulteriori interventi di riordino delle carriere e dei ruoli del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, ammonta a euro 87 milioni/anno) deve poi essere distribuito (come espressamente previsto dalla norma) tramite procedimento negoziale.

Dalla allegata **bozza di accordo** si desume la volontà di destinare **aumenti retributivi a personale amministrativo-contabile (impiegati) del Corpo nazionale**, che:

- ~~NON HA~~ compiti di natura operativa;
- ~~NON HA~~ qualifiche di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria
- ~~NON HA~~ una divisa;
- ~~NON HA~~ una gerarchia individuata mediante gradi;
- ~~NON HA~~ esposizioni a eventuali rischi;
- ~~NON HA~~ obblighi di permanenza in servizio né obblighi di intervento quando liberi dal servizio;
- ~~NON HA~~ la necessità di possedere requisiti psicofisici peculiari quale condizione di assunzione (tanto è vero che è prevista anche l'assunzione diretta dal collocamento per le qualifiche più basse, oltre all'assunzione delle categorie protette - invalidi civili e del lavoro, handicap, sordomuti, ipovedenti, ecc ecc) o requisiti psico fisici peculiari per il mantenimento in servizio;
- ~~NON HA~~ una retribuzione inferiore rispetto agli omologhi impiegati del Ministero dell'interno.

Insomma, quelle sopra sono tutte "PECULIARI CONDIZIONI" di impiego possedute invece del personale in divisa (operativo e tecnico-operativo) del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, che inoltre continua ad essere ancora gravemente sperequato dal punto di vista retributivo rispetto ad altri Corpi come la Polizia di Stato (stesso Ministero!).

Tale **favor** nei confronti degli impiegati amministrativi contabili si desume proprio da:

A) ART. 3 della bozza di accordo ove viene attribuito un incremento dell'"*indennità mensile*".

Indennità quest'ultima che è propria ed esclusiva **solo del personale impiegatizio (non operativo)**. Difatti l'art. 45 del CCNL 1998/2001 riguardante il Corpo dei vigili del fuoco prevede che **"al personale del settore dei servizi amministrativi, tecnici e informatici è ~~corrisposta~~ l'indennità MENSILE di cui al comma 3 dell'art. 58 del CCNL del 5 aprile 1996 e dall'art. 5 dell'allegata Tabella B del CCNL sottoscritto il 4 settembre 1996, nella misura prevista dalla Tabella 3 del presente Contratto"**.

B) ART. 4 della bozza di accordo laddove istituisce un nuovo "**assegno di SPECIFICITÀ**" erogato, oltre che al personale VVF in divisa, anche al **personale impiegatizio, in aperta violazione dell'art. 15 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97** , laddove se da un lato (al comma 4, lett. a), afferma che l'incremento del valore delle componenti retributive, diverse dal trattamento stipendiale, concerne quelle «erogate al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, con esclusione di quello appartenente ai ruoli dei dirigenti, da definirsi mediante le procedure negoziali ai sensi degli articoli 34 e 80 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217», subito dopo chiarisce che ciò è finalizzato **«anche» per «valorizzare i compiti di natura**

OPERATIVA del Corpo medesimo, fatti salvi gli effetti dei procedimenti negoziali non ancora definiti».

E qui sono d'obbligo le seguenti precisazioni:

È **PALESE** che il Legislatore, con l'avverbio **“anche”**, non ha voluto ridimensionare o allargare il campo delle finalità del **Fondo per l'OPERATIVITÀ del soccorso pubblico**, bensì ha effettuato un rimando implicito ANCHE alle peculiari condizioni di impiego OPERATIVO professionale del personale Corpo conseguenti alla revisione ordinamentale di cui al D.lgs. n. 97/17, quale motivo del provvedimento legislativo.

È **CONFERMATO** dalla relazione allo schema di DPCM (Atto Governo 482), ove spiega che **“in ragione del significativo ampliamento delle funzioni e dei compiti, nonché delle connesse responsabilità del personale del Corpo, l'articolo 15 del citato decreto legislativo n. 97, ha istituito un fondo per l'OPERATIVITÀ del soccorso pubblico destinato a dare un riconoscimento economico al personale VVF (non avente qualifica dirigenziale), nonché a finanziare ulteriori interventi di riordino delle carriere, integrativi e/o correttivi di quelli già disposti con i Capi II e III del medesimo decreto legislativo n. 97 del 2017”**.

È **RIBADITA** la peculiarità delle condizioni di impiego OPERATIVO anche dall'art. 1 dello schema di DPCM (AG482) che definisce l'ambito di applicazione, l'oggetto e le finalità del provvedimento stabilendo che **le risorse del fondo di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 97 del 2017 siano destinate alla VALORIZZAZIONE, A LIVELLO RETRIBUTIVO, DELLE PECULIARI CONDIZIONI DI IMPIEGO PROFESSIONALE E DEGLI ACCRESCIUTI COMPITI DI NATURA OPERATIVA, ANCHE DERIVANTI DAL PASSAGGIO DELLE COMPETENZE IN MATERIA DI LOTTA ATTIVA CONTRO GLI INCENDI BOSCHIVI, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco conseguenti alla revisione ordinamentale disposta dal decreto stesso.**

Nel **preambolo** della relazione illustrativa dell'AG482 si insiste molto infatti sull'ampliamento - in seguito all'entrata in vigore del d.lgs. n. 97/17 - della **«sfera di competenza OPERATIVA del Corpo stesso, da cui consegue un rilevante incremento dei rischi e delle responsabilità»**, fino ad annoverare una serie di attività in **«scenari operativi»**.

È **ESPLICITATO** nella relazione al d.lgs. n. 97/17, a proposito dell'art.15, che il “Fondo” ha lo scopo di **«valorizzare le PECULIARI CONDIZIONI DI IMPIEGO professionale del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, conseguenti alla revisione ordinamentale di cui al presente decreto»**, ovvero il decreto delegato n. 97/17, con il quale il Corpo nazionale dei vigili del fuoco ha assunto un chiaro ruolo di coordinamento **TECNICO-OPERATIVO** negli interventi di soccorso pubblico più complessi. Inoltre, le nuove competenze attribuite in materia di **LOTTA ATTIVA AGLI INCENDI BOSCHIVI** di cui all' art. 8 della legge n. 124/15, hanno determinato (cfr. art. 13) l'istituzione di ruoli speciali **ad esaurimento** per l'inquadramento di talune centinaia unità di personale del Corpo forestale, trasferite ai sensi del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, nonché l'impiego del personale dei ruoli ordinari del Corpo nazionale per dare temporanea copertura alle eventuali carenze del personale proveniente dai citati ruoli a esaurimento AIB.

L'istituzione del Fondo di cui all'art. 15 del D.Lgs n. 97 del 2017, pertanto, guarda proprio a ristorare l' OPERATIVITÀ DEL SOCCORSO PUBBLICO, attraverso un riconoscimento economico a quel personale (non dirigente) impiegato IN MODO OPERATIVO nei suddetti scenari!

Questa revisione ordinamentale cui vanno aggiunti gli accresciuti compiti di natura **OPERATIVA** e la necessità dichiarata nella relazione del ministero dell' Interno all' AG394 (D.Lgs n. 97/2017), di voler perseguire **l'allineamento retributivo del personale in divisa con quello delle le forze di polizia**, hanno determinato l'istituzione del Fondo in questione.

Ma vi è di più !

Per quanto riguarda l'utilizzo delle RISORSE del Fondo è bene precisare che:



- A) Ai sensi dell'art. 15, comma 2, d.lgs. n. 97/'17, il **Fondo per l' OPERATIVITÀ DEL SOCCORSO PUBBLICO** «è alimentato con le risorse previste ai sensi dell'articolo 1, comma 365, lettera c), primo e secondo periodo, della legge 11 dicembre 2016, n. 232».
- B) L'art. 1, comma 365, lettera c), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, stabilisce, in particolare, che «al riordino delle carriere del personale **non dirigente** del Corpo nazionale dei vigili del fuoco **E alla valorizzazione delle PECULIARI CONDIZIONI DI IMPIEGO professionale del personale medesimo NELLE ATTIVITÀ DI SOCCORSO PUBBLICO, RESE ANCHE IN CONTESTI EMERGENZIALI**, sono altresì destinati una quota parte delle risorse disponibili nei fondi incentivanti del predetto personale aventi carattere di certezza, continuità e stabilità, per un importo massimo annuo di 5,3 milioni di euro, i risparmi strutturali di spesa corrente già conseguiti, derivanti dall'ottimizzazione e dalla razionalizzazione dei settori di spesa del Corpo nazionale dei vigili del fuoco relativi alle locazioni passive delle sedi di servizio, ai servizi di mensa al personale e ai servizi assicurativi finalizzati alla copertura dei rischi aeronautici, nonché una quota parte del fondo istituito dall'articolo 1, comma 1328, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. In sede di prima applicazione, le risorse destinate alle finalità di cui al precedente periodo sono determinate in misura non inferiore a 10 milioni di euro».

In sostanza, le **RISORSE del FONDO** di cui all'art. 15 del D.Lgs n. 97/2017 possono essere utilizzate per due finalità:

- 1) Riordino delle carriere del personale (non dirigente) del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (quindi impiegati compresi);
- 2) **VALORIZZAZIONE DELLE PECULIARI CONDIZIONI DI IMPIEGO PROFESSIONALE DEL PERSONALE DEL CORPO IMPIEGATO NELLE ATTIVITÀ DI SOCCORSO PUBBLICO, RESE ANCHE IN CONTESTI EMERGENZIALI (QUINDI IMPIEGATI NON COMPRESI).**

Quindi...

l'allegata **bozza di accordo** (in ragione della finalità principale dell' art. 15, d.lgs. n. 97/'17) deve avere come finalità quella di **VALORIZZARE LE SPECIALI CONDIZIONI DI IMPIEGO PROFESSIONALE DEL PERSONALE OPERATIVO e TECNICO-OPERATIVO** del CNVVF, **attraverso il riconoscimento di:**

- una **nuova voce retributiva accessoria fissa e continuativa** (nell'ipotesi di accordo sindacale allegato, individuata all'art. 4 sotto la voce "assegno di specificità");
- un **incremento della indennità di rischio** (attribuita solo al personale in divisa, art. 2 allegata bozza di accordo), **ma non della indennità mensile** (attribuita solo al personale SATI – impiegati – art. 3 allegato accordo);
- **misure incrementalì della retribuzione accessoria** per l'impegno profuso in contesti emergenziali (solo anno 2017 – solo personale operativo).

Al contempo, la finalità "ulteriore" dell' art. 15 del d.lgs. n. 97/'17 (individuata al comma 4), **prevede che una residuale quota del fondo**, a decorrere dal 2018, sia utilizzata per il finanziamento di **TUTTO** il personale del CNVVF (**impiegati compresi**), ma ai fini del riordino delle carriere e dei ruoli, per il quale si è in attesa dell'emanazione di un ulteriore decreto legislativo correttivo al D.Lgs n. 97/2017, che dovrà adottare il Governo.

CONCLUDENDO

Atteso quindi che appare assurdo (oltre che illegittimo) prelevare risorse da un "**FONDO PUBBLICO PER L'OPERATIVITÀ DEL SOCCORSO**" (già il nome indica la destinazione) dei VVF per destinarle a soggetti che non operano negli scenari operativi (impiegati pubblici non operativi) richiamati nelle premesse della relazione allo schema di DPCM, **SIAMO IN DEFINITIVA A RICHIEDERE DI ESPUNGERE** dall'allegato accordo tutti gli incrementi retributivi riguardanti personale del Corpo dei Vigili del Fuoco non in divisa (incrementi che si ricorda sarebbero aggiuntivi rispetto al normale rinnovo contrattuale di tutti i pubblici dipendenti).



Solo in caso di riordino delle carriere che istituisca l'auspicato "ruolo tecnico-logistico" (che chiediamo da tempo con forza), ivi inserendovi il personale operativo non più idoneo e il personale "tecnico e informatico" alla stregua del ruolo tecnico della Polizia di stato (prevedendo correlati obblighi e doveri specifici, anche di mobilitazione ognitempo ad integrazione della componente operativa), potranno essere estesi istituti retributivi derivanti dalla specificità lavorativa di cui all'art. 19 della legge n. 183/2010, che, attualmente, si sostanziano nel fondo per l'operatività del soccorso pubblico di cui all' art. 15 del D.Lgs. n. 97/2017, ma che in caso di tale riforma, al realizzarsi del ruolo tecnico (in divisa) dovranno subito trovare adeguamento retributivo le correlate aumentate peculiari condizioni di impiego, mediante estensione di quota parte degli aumenti retributivi (aggiuntivi rispetto al contratto di lavoro) proporzionati al grado di specificità ordinamentale richiesta e finanziati non sugli 87 milioni/anno di cui all'allegata **bozza di accordo, MA** a valere sulla quota dei 16 milioni di euro che residuano per il riordino delle carriere di cui all' art. 15 del D.Lgs n. 97/2017.

INFINE

elenchiamo di seguito, a titolo esemplificativo e non esaustivo, alcune ulteriori **ASSURDITÀ** contenute nell'allegata **bozza di accordo**:

Articoli 2 e 3 - Indennità di rischio e indennità mensile:

Al personale in divisa dei Vigili del Fuoco verrebbe attribuito un incremento dell'indennità di rischio a regime pari a euro 79,60 al mese.

Al personale impiegato (NON in divisa) dei Vigili del Fuoco verrebbe attribuito un incremento dell'indennità mensile a regime pari a euro 66,63 al mese (addirittura l' 83% del rischio del personale in divisa)

Articolo 4 - Assegno di specificità:

Il personale in divisa dei Vigili del Fuoco con anzianità di servizio sino a 13 anni non percepirebbe un solo centesimo dall'assegno di specificità, pur avendo tutti i requisiti di specificità ben indicati all' art. 19 della legge n. 183/2010 (norma sulla specificità).

Il personale impiegato (NON in divisa) dei Vigili del Fuoco con anzianità di servizio pari o superiore a 14, 25 e 28 anni di servizio percepirebbe assegno di specificità pur NON avendo nessuno dei requisiti indicati all' art. 19 della legge n. 183/2010 (norma sulla specificità).

Inoltre, nell'allegata **bozza di accordo**, sono state previste figure di impiegati (con 25 e 28 anni di servizio) che percepirebbero un assegno di specificità più elevato anche di personale in divisa (Ispettori, Capi Reparto, Capi Squadra, Vigili del Fuoco) avente anzianità di servizio inferiore a 24 anni.

Come si può concepire una simile e irragionevole ingiustizia proprio al personale operativo ?!

I VIGILI DEL FUOCO RESTANO SOTTOPAGATI

E GLI IMPIEGATI (UNICI IN ITALIA) PERCEPISCONO AUMENTI EXTRA CONTRATTO !?

Nonostante per la prima volta per i Vigili del fuoco ci siano fondi aggiuntivi a quelli contrattuali (per i quali ringraziamo il governo Gentiloni ed il Ministro Minniti in prima persona), come si può evincere dalla tabella allegata (**allegato 2**) nella quale sono state inserite le retribuzioni a regime comprensive degli attuali rinnovi contrattuali, **i Vigili del Fuoco (in divisa) continuano ad essere GRAVEMENTE sottopagati rispetto ai Corpi del "Comparto Sicurezza"**.

A fronte di ciò gli impiegati (non in divisa) del Corpo sarebbero gli **unici impiegati pubblici in Italia ad aver ricevuto aumenti contrattuali ben superiori agli 85 euro medi previsti per gli altri impiegati del pubblico impiego**, pur non essendo sottopagati rispetto agli omologhi impiegati del Ministero dell' interno, e ... utilizzando risorse che l'art. 15 del D.Lgs n. 97/17 ha invece destinato alla valorizzazione del personale in divisa.

Come si può accettare una simile umiliazione del personale in divisa dei Vigili del Fuoco ?

I DATI - LE RISORSE FINANZIARIE ERRONEAMENTE IMPIEGATE E COSA SI PUO' OTTENERE

PER IL PERSONALE IN DIVISA (A PARITA DI FONDI STANZIATI - QUINDI SUBITO):

Il dipartimento della Funzione Pubblica non ci ha fornito i dati delle risorse finanziarie impiegate per questa assurda operazione. Tuttavia dai nostri calcoli ci risulta che per elargire gli aumenti retributivi agli impiegati è stata impiegata all'incirca una somma pari a 3 milioni e 845 mila euro (lordo dipendente).

Tale somma deve essere invece resa SUBITO disponibile per ulteriori incrementi retributivi per il personale in divisa che, lo ricordiamo, continua e continuerà ad essere gravemente sottopagato rispetto agli altri corpi.

Ci permettiamo di evidenziare che con tale somma sarebbe possibile istituire un assegno di specificità pari a euro 32 mensili anche per il personale in divisa sino a 13 anni (o ancora più elevato se lo si facesse – ad esempio – a decorrere dai 5 anni di servizio).

O, in alternativa, con tal somma potrebbe prevedersi l'incremento di euro 70 mensili per il personale in divisa che ha superato i 28 anni di servizio.

O, in alternativa, con tale somma potrebbe prevedersi l'incremento di euro 10 mensili se le risorse fossero spalmate su tutto il personale in divisa di qualsiasi anzianità di servizio.

O, in alternativa, con tale somma potrebbe prevedersi che l'assegno di specificità di cui all'art.4 della allegata Bozza di Accordo rientri (ora non è previsto) ANCHE nella base contributiva utile ai fini dell'indennità di buonuscita (come già da anni previsto per l'assegno funzionale delle forze di polizia), oltre a prevedere quanto già in essere per forze di polizia ai sensi dell'art. 8 del DPR n. 51/2009, ove prevede (al comma 4) che "ai fini dell'applicazione dei benefici previsti nei commi precedenti [leggasi assegno funzionale], per il compimento delle prescritte anzianità e' valutato il servizio comunque prestato senza demerito nelle Forze di polizia e nelle Forze armate" e ove al comma 6 prevede che "... ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dal presente articolo [leggasi assegno funzionale], per il compimento delle prescritte anzianità e' valutato il servizio di leva prestato nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco (l'assurdità è che lo si valuta nelle forze di polizia ma non nei VVF)". Ma vista la peculiarità dei Vigili del Fuoco, si deve anche avere la certezza che ai fini del compimento delle previste anzianità utili all'assegno siano conteggiati anche i periodi effettuati quale "vigile del fuoco volontario o discontinuo", come anche anticipare lo scatto dell'assegno dai 25 previsti in bozza ai 22 anni senza diminuire gli importi.

Ma tutti questi sono solo esempi ! Tante cose si possono fare !

Tutte migliorative e tutti ben più calzanti della previsione di dare gli illegittimi aumenti (aggiuntivi al contratto) al personale impiegato, negandoli (allo stesso momento) al personale in divisa (che - lo ricordiamo – resta sottopagato rispetto agli altri Corpi).

IN CONSIDERAZIONE DI TUTTO QUANTO SOPRA, CHIEDIAMO

la riformulazione della *bozza di accordo* in oggetto, nei termini di legge sopra evidenziati, quindi a beneficio del solo personale in divisa, e questo prima della prossima riunione già convocata per il 7 febbraio p.v.

In mancanza valuteremo forme di protesta e di impugnare presso il Tribunale competente l'accordo, nelle parti illegittime!

Distinti saluti.

Il Segretario Generale
CONAPO Sindacato Autonomo VVF
I.A. Antonio Brizzi



Allegati:

- 1) Bozza ipotesi accordo sindacale applicativo dell'art. 15 del D.Lgs n. 97/2017.
- 2) Tabelle che – includendo tutti gli aumenti retributivi a regime – di vigili del fuoco e forze di polizia, dimostrano inequivocabilmente come i vigili del fuoco restino gravemente sottopagati rispetto agli altri corpi.